



# COMUNE di TREGLIO

(Provincia di Chieti)

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 del 31-05-2023

### Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 19:30, conformemente a quanto disposto nel "Regolamento per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi ed organismi collegiali" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 11/04/2022, si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza (piattaforma Cisco Webex).

Alla seduta risultano presenti/assenti il Sindaco ed i seguenti Consiglieri assegnati, come accertato audio e video dal Segretario Generale con appello nominale:

<b>BERGHELLA MASSIMILIANO</b>	<b>P</b>	<b>PASQUINI GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>BIRAGHI GASPARE</b>	<b>P</b>	<b>DI NUNZIO LAURA</b>	<b>P</b>
<b>DI RENZO GIUSEPPINA</b>	<b>P</b>	<b>VERI' REMO</b>	<b>P</b>
<b>PASQUINI MARIA ADELE</b>	<b>A</b>	<b>Di Renzo Luca</b>	<b>A</b>
<b>D'ARCANGELO UMBERTO</b>	<b>P</b>	<b>LORENZO MARIA CARMELA</b>	<b>A</b>
<b>CORNACCHIA DAVIDE</b>	<b>P</b>		

Risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

E' altresì presente il sottoindicato Assessore Comunale, non facente parte del Consiglio e non avente diritto al voto:

<b>BELLISARIO ORLANDO</b>	<b>P</b>
---------------------------	----------

Assume la presidenza il Signor BERGHELLA MASSIMILIANO in qualità di SINDACO.

Partecipa in videoconferenza il SEGRETARIO COMUNALE Santini Roberta

Il Presidente, accertato il numero legale e la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

• l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

• la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

• l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

• il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

• la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

• la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità", nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022-2025, il quale espone per il 2023 un costo complessivo di €. 215.265,78;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..";

Considerato che:

• l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

• l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

• il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 il quale dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023;

• la legge di bilancio n. 197 del 29.12.2022 art. 1, comma 775 che prevede: "*In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*";

• il D.M. Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 il quale dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;

• l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

• l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

• l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;

Tutto ciò premesso,

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 215.265,78, di cui € 123.753,23 per costi variabili ed € 91.512,55 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 61,35% a carico delle utenze domestiche;

-38,65% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nella relazione dell'ente e di seguito riportati:

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>		
Numero componenti il nucleo familiare	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
1	0,335302	59,943003
2	0,393421	95,908806
3	0,447069	119,886007
4	0,482835	131,874608
5	0,496247	173,834711
6 o più	0,491776	203,806213

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>			
N°	DESCRIZIONE	TARIFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,701433	0,987749
2	Campeggi, distributori carburanti	0	0
3	Stabilimenti balneari	0	0
4	Esposizioni, autosaloni	0,70143	0,987749

		3	
5	Alberghi con ristorante	0	0
6	Alberghi senza ristorante	0	0
7	Case di cura e riposo	1,61869 2	2,288104
8	Uffici, agenzie	1,41635 5	1,862612
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,84981 3	1,196153
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1,56473 5	1,953789
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,05034 3	2,895950
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,42984 4	2,027599
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,95591 9	2,251199
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86330 2	1,211349
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09261 7	1,547835
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,73648 1	5,290428
17	Bar, caffè, pasticceria	2,95411 3	4,178939
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,76887 8	3,581947
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,88666 7	4,923550
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0	0
21	Discoteche, night-club	0	0

22	Magazzini senza vendita diretta	0,70143 3	0,868350
23	Agriturismi, b&b, casa vacanze	2,69782 0	0,759807

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 ad eccezione dei coefficienti Kc e Kd, delle categorie 16 (Ristoranti, trattorie, ecc) e 17 (Bar, caffè, pasticceria), che sono stati ridotti del 50%, rispetto a quelli minimi poiché presentano, come da DPR 158/99, coefficienti molto elevati. Tale riduzione è stata applicata *nei limiti stabiliti dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124;*

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente, in base al PEF 2023 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

*«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

Richiamato l'art. 31 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

*«1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.*

*2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*

*3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.*

*4. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.»*

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2023:

- prima rata: 30/07/2023 (calcolata con tariffe 2023)
- seconda rata: 30/11/2023 (calcolata con tariffe 2023)
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/07/2023;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), da sottoporre ad approvazione del Consiglio Comunale come da proposta consiliare n. 12 del 25/05/2023;

Preso atto dei pareri favorevoli in merito formulati dal responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

con la seguente votazione: 7 favorevoli, 1 contrario

DELIBERA

1) di approvare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente deliberato, quale motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;

2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023, riportate nel prospetto che segue:

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>		
Numero componenti il nucleo familiare	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE

1	0,335302	59,943003
2	0,393421	95,908806
3	0,447069	119,886007
4	0,482835	131,874608
5	0,496247	173,834711
6 o più	0,491776	203,806213

### UTENZE NON DOMESTICHE

N°	DESCRIZIONE	TARIFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,70143 3	0,987749
2	Campeggi, distributori carburanti	0	0
3	Stabilimenti balneari	0	0
4	Esposizioni, autosaloni	0,70143 3	0,987749
5	Alberghi con ristorante	0	0
6	Alberghi senza ristorante	0	0
7	Case di cura e riposo	1,61869 2	2,288104
8	Uffici, agenzie	1,41635 5	1,862612
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,84981 3	1,196153
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1,56473 5	1,953789
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,05034 3	2,895950

12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,42984 4	2,027599
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,95591 9	2,251199
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86330 2	1,211349
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09261 7	1,547835
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,73648 1	5,290428
17	Bar, caffè, pasticceria	2,95411 3	4,178939
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,76887 8	3,581947
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,88666 7	4,923550
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0	0
21	Discoteche, night-club	0	0
22	Magazzini senza vendita diretta	0,70143 3	0,868350
23	Agriturismi, b&b, casa vacanze	2,69782 0	0,759807

3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario 2023, pari ad € 215.265,78;

4) di dare atto che, in forza del nuovo regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), da sottoporre ad approvazione del Consiglio Comunale come da proposta consiliare n. 12 del 25/05/2023, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

	<b>Misura riduzione tariffaria</b>
abitazioni con unico occupante;	10%
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;	30%
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad	30%

uso non continuativo, ma ricorrente;	
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;	30%

- 5) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione relativamente alla TARI, decorrono dal 1° gennaio 2023;
- 6) di stabilire, in deroga al comma 1 art. 10 del nuovo Regolamento Tari dell'ente, le seguenti scadenze di pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2023:
  - prima rata: 30/07/2023 (calcolata con tariffe 2023)
  - seconda rata: 30/11/2023 (calcolata con tariffe 2023)
  - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/07/2023;
- 7) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Chieti;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

**PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.L.vo 18.08.2000, N.267**

VISTO: Si esprime, sulla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole  
Motivazione:  
Treglio, lì 25-05-2023

Il Responsabile del Settore  
F.to Rapino Patrizia

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

VISTO: Si esprime, sulla REGOLARITA' CONTABILE della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole  
Motivazione:  
Treglio, lì 25-05-2023

Il Responsabile del Settore  
F.to Rapino Patrizia

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**F.to BERGHELLA MASSIMILIANO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Santini Roberta**

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che copia della presente deliberazione:

**[S]** - E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 01-06-2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267) registrata al numero 265;

**[S]** - E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

Treglio, li 01-06-2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Santini Roberta**

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio online ed é divenuta esecutiva il 27-06-2023 ai sensi dell'art. 134 -comma 3^ del D.Lgs. 267/2000 essendo decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

Treglio, li 28-06-2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Santini Roberta**

-----

Copia conforme all'originale della deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 31-05-2023

Treglio, li 01-06-2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Santini Roberta**